

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	Pag. 1
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI:	
<i>In sede referente</i>	» 2
COMMISSIONI RIUNITE (I E XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	» 7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 9
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 13
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 14
TRASPORTI (X):	
<i>Indagine conoscitiva sui trasporti pubblici e privati</i>	» 15
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 15

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA	Pag. 16
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SARDEGNA	» 16
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964	» 16
CONVOCAZIONI	» 17
RELAZIONI PRESENTATE	» 24

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 21. — *Presidenza del Presidente VASSALLI.*

In apertura di seduta la Giunta, su rilievi del deputato Foschini, discute sull'ordine dei lavori e in particolare sull'incidenza che il preannunciato provvedimento di amnistia potrebbe avere sulle sue deliberazioni. Dopo interventi dei deputati Musotto, Russo Carlo, Boldrin, Foschini, Luberti e Galloni, nonché del Presidente Vassalli, la Giunta delibera di rinviare ad altra seduta la prosecuzione della discussione sull'argomento in oggetto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22,15.

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina dei contratti di locazione
degli immobili urbani.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, commercio e artigianato, Mammi e per la giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

La Loggia ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

Riccio: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

Mammi: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge sull'avviamento commerciale.

In assenza del relatore, il Presidente Degan illustra diffusamente le tre proposte di legge che intendono soddisfare alla esigenza di predisporre per le locazioni commerciali una disciplina specifica, resa necessaria sia dall'importanza che assume la localizzazione per questo tipo di imprese sia dalla rilevanza pubblica e sociale che è loro propria. Le tre proposte partono dal presupposto che l'avviamento commerciale sia una qualità che ha una rilevanza economica quantificabile e che nel conflitto tra il diritto della proprietà immobiliare e il diritto del lavoro svolto dalla impresa commerciale debba prevalere il secondo. Dopo aver premesso che delle tre proposte, quella *La Loggia* (n. 1592) è una precisazione e una modificazione della legge n. 19 del 1963, quella *Riccio* (n. 1744) tende invece a caratterizzarsi come una riforma generale del settore e propone soluzioni anche per il settore alberghiero e quella *Mammi* (n. 1773) si colloca in posizione intermedia tra le due, passa ad esporre diffusamente il contenuto di ogni singola proposta, sottolineando alcuni punti sui quali a suo avviso è opportuno che si concentri la discussione: e cioè, il problema dell'opportunità di fissare per legge l'entità dell'indennizzo, salvo eventuali correttivi al fine di rendere in qualche misura elastica tale fissazione, il problema di consentire o meno al giudice una possibi-

lità di determinazione dell'equo canone per i casi di rinnovazione del contratto, il problema della opportunità o meno di un inserimento nella regolamentazione delle locazioni anche della disciplina dell'attività alberghiera.

Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

In fine di seduta l'onorevole Spagnoli a nome del gruppo comunista fa presente l'opportunità di iniziare fin dalla prossima settimana la discussione della proposta di legge Busetto in materia di equo canone. In mancanza infatti di un'iniziativa del Governo in materia e di fronte al rischio di non giungere ad una definizione della materia in tempo utile per evitare una ennesima e inaccettabile proroga dell'attuale disciplina sulle locazioni, è necessario che la Commissione affronti il problema dell'equo canone. L'inizio della discussione sull'equo canone non si pone del resto in alternativa al proseguimento della discussione delle proposte sull'avviamento commerciale in quanto l'esame di tali proposte potrebbe essere proseguito da un Comitato ristretto i cui lavori potrebbero svolgersi colateralmente a quelli della Commissione plenaria.

Dopo interventi dei deputati Boldrin, Olmini, Busetto e Giuseppina Re che tutti dichiarano di condividere pienamente il giudizio espresso dal deputato Spagnoli circa l'assoluta urgenza di dare una adeguata soluzione al problema di una nuova definitiva disciplina delle locazioni e circa la necessità di evitare ogni ulteriore ricorso al sistema delle proroghe, intervengono il Sottosegretario Mammi e il Sottosegretario Pennacchini per sottolineare come il Governo sia, a sua volta, consapevole di tali necessità e intenda mantenere piena fede agli impegni assunti, anche se l'iniziativa governativa in materia è stata condizionata dagli sviluppi della situazione politica.

Il Sottosegretario Pennacchini invita pertanto la Commissione (la cui assoluta autonomia e sovranità nello stabilire l'ordine dei propri lavori è fuori discussione) a voler tener conto dell'impegno del Governo, ribadito in questa sede, a maturare in tempo ragionevole la propria valutazione del problema, soprassedendo fino alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le prossime elezioni regionali nella discussione della proposta Busetto, ai fini di una maggiore proficuità e rapidità dei propri lavori.

Con la proposta del Sottosegretario dichiara di concordare il deputato Salvi, mentre il deputato Spagnoli ribadisce l'utilità di un inizio immediato della discussione della proposta Busetto anche in funzione di stimolo per le varie forze politiche.

A conclusione del dibattito, il Presidente Degan preso atto delle esigenze emerse, avverte che si darà carico di prendere contatto con tutti i rappresentanti dei gruppi politici per aver cognizione della loro posizione in proposito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 9,40. *Presidenza del Presidente della I Commissione* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369).

La Commissione procede alla discussione dell'articolo 1 nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il deputato Tozzi Condivi osserva preliminarmente come il testo elaborato dal Comitato ristretto innovi sostanzialmente la disciplina dettata dal disegno di legge presentato dal Governo, avanzando serie perplessità in ordine alla struttura conferita all'Istituto superiore di sanità anche in relazione al necessario coordinamento con le istituende regioni.

Il deputato Caruso dichiara di non condividere le osservazioni del deputato Tozzi Condivi rilevando come la prevista autonomia dell'Istituto superiore non svincoli lo stesso dai vari controlli previsti dalla legge.

Il deputato Spinelli condivide le osservazioni del deputato Tozzi Condivi e sottolinea la necessità di una chiara scelta politica sul problema dell'autonomia o meno dell'Istituto e sui rapporti con il Ministero della sanità.

Il relatore per la I Commissione Cavallari rileva come il testo elaborato dal Comitato ri-

stretto si diversifichi dal disegno di legge originario proprio per soddisfare meglio le esigenze connesse alla tutela della salute pubblica e come esso abbia trovato consenzienti, tanto in sede di Comitato ristretto quanto in sede di Commissioni riunite referenti tutti i gruppi politici.

Il Sottosegretario per la sanità La Penna non condivide le perplessità di ordine generale avanzate dal deputato Tozzi Condivi, riservandosi di esprimere il parere del Governo sui singoli articoli del provvedimento e sui relativi emendamenti.

Il deputato Di Mauro e il Relatore Cavallari illustrano rispettivamente due emendamenti diretti a sostituire il primo comma e la lettera e) del secondo comma.

I deputati Spinelli, Tozzi Condivi, Foschi e il relatore Cavallari si dichiarano contrari all'emendamento Di Mauro che rende l'Istituto superiore di sanità organo del servizio sanitario nazionale, non ancora costituito; il Sottosegretario di Stato per la sanità La Penna esprime preoccupazioni sulla formulazione letterale dell'emendamento al quale, nello spirito, potrebbe anche esprimere consenso, e propone il mantenimento del testo del Comitato ristretto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 che risulta così formulato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Mauro e di altri emendamenti sempre di parte comunista:

« L'Istituto superiore di sanità è l'organo tecnico-scientifico, dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica, del Servizio sanitario nazionale, che a sua volta è diretto dal Ministero della sanità.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle

norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli *standard* biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

f) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Agli accertamenti ed indagini di cui alla lettera c) l'Istituto provvede di propria iniziativa; il direttore dell'istituto è tenuto a comunicare al Ministro della sanità i risultati delle indagini eseguite ».

Dopo interventi dei deputati Tozzi Condivi, Venturoli, Spinelli, Foschi e Caruso, del relatore per la I Commissione Cavallari e del Sottosegretario La Penna, il Presidente rinvia il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta per consentire al rappresentante del Ministero della sanità di prendere gli opportuni contatti con i colleghi di Governo interessati al progetto di legge per una rapida approvazione dello stesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Ministro segretario di Stato, Gaspari, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Curti, il Sottosegretario all'interno, Sarti, il Sottosegretario ai trasporti, Vincelli.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (*Parere alla II Commissione*) (2190).

Il relatore Di Primio illustra gli emendamenti trasmessi dalla II Commissione e propone che la Commissione esprima parere favorevole al loro ulteriore iter, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità che all'articolo aggiuntivo, in materia di trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili, vengano soppressi i commi terzo e quarto, in quanto non è ammissibile trasformare in permanenti i posti assegnati al ruolo in via transitoria e in quanto l'assegnazione all'Unione ciechi dei segretari regionali comporta una chiara violazione del principio di parità. Per questi ultimi ritiene che debba prevedersi un diritto di opzione tra il trasferimento ai ruoli della amministrazione dello Stato e il trasferimento dell'Unione ciechi. Ritiene, altresì, che è necessario prevedere la sistemazione degli avventizi, per i quali non è prevista alcuna norma.

Dopo interventi del deputato Lucifredi, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

Disegno e proposta di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

Giomo ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2188);

(*Parere della V Commissione*).

Il deputato Cossiga dà ragione di una serie di emendamenti agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge. Dopo interventi dei deputati Bressani, Tuccari, Caruso, Ballardini, Lucifredi, Cavallari, del relatore

Mancini e dei Ministri Gaspari e Restivo, il quale insiste sull'approvazione della delega al Governo in materia di riordinamento del Ministero dell'interno in relazione alle esigenze di coordinamento connesse all'attuazione dell'ordinamento regionale, la Commissione approva i seguenti articoli del disegno di legge:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il trenta giugno 1972 decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) *il numero e le attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali assimilabili saranno ridotti in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonché della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, salve in ogni caso le limitazioni previste dalle leggi o altri atti aventi valore di legge con cui si provvederà al trasferimento o alle deleghe delle funzioni medesime;*

2) alle direzioni generali ed agli uffici centrali assimilabili saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei *anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle Direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1).* Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonché le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

3) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello attuale, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità *e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;*

4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso

non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.

Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei ministeri dovranno essere eliminate ad *ogni livello* le duplicazioni di uffici e servizi fra più dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamento della ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

I servizi delle amministrazioni degli affari esteri e della difesa continueranno ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, e per essi la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento *e di adeguamento* alle disposizioni del presente articolo e dei successivi.

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di leggi ordinarie per il riordinamento degli *uffici periferici dello Stato che non vengano trasferiti alle regioni in attuazione dell'ordinamento regionale e per l'esercizio di quelle funzioni amministrative dello Stato che non vengano esercitate per delega dalle Regioni a mezzo di uffici centrali o periferici o degli uffici degli enti locali e secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo.*

Il decentramento sarà effettuato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà concernere le funzioni amministrative delle quali non sia essenziale la esplicazione da parte degli organi delle amministrazioni centrali e per le quali il trasferimento consenta una più approfondita valutazione degli interessi pubblici e lo snellimento delle procedure;

b) dovranno essere conferiti larghi poteri deliberativi agli organi periferici;

c) sarà attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamento di competenza degli organi periferici; le norme delegate potranno attribuire tale carattere ad altri provvedimenti attribuiti alla competenza di detti organi.

ART. 3.

La delega al Governo per la revisione del riordinamento dei servizi centrali dei ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sarà esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti dei trasferimenti di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali.

In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici, potrà provvedersi alla integrazione del decentramento dei controlli sugli atti degli organi stessi.

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.

Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale dell'azione amministrativa con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per un'adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.

Il Governo della Repubblica è parimenti delegato a provvedere, nel termine previsto dal primo comma, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed aggiornamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime, e sempre con i criteri indicati nel comma precedente.

ART. 5.

All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole da « All'articolo 146 dello Statuto » sino a « organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa » sono sostituite dalle seguenti:

« All'articolo 146 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *d*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del ministro. I rappresentanti predetti sono designati, su richiesta del Ministro, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che, a tale scopo, indicheranno ciascuna, quattro nominativi di dipendenti dell'Amministrazione; alla scelta degli stessi, e dei supplenti, nell'ambito dei nominativi indicati, il ministro procede previa consultazione della organizzazione sindacale che li ha proposti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ».

ART. 6.

All'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma le parole « entro il 31 dicembre 1968 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 1970 » e le parole « articoli da 11 a 18 » sono sostituite da « articoli da 11 a 15 e 17 e 18 ».

Il deputato Cossiga si riserva di presentare una proposta per l'attuazione dell'articolo 124 della Costituzione.

La Commissione, quindi, rinvia il seguito alla seduta di domani.

Al termine della seduta i deputati Cavalari, Di Primio, Lattanzi sollecitano la iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 331.

Il Presidente assicura che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta della prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,20.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 17,20. — *Presidenza del Vicepresidente RAUCCI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per la ricerca scientifica, Zonca; per gli affari esteri, Salizzoni; per l'interno, Tedeschi; per le finanze, Borghi e per il tesoro Cattani.

Disegno di legge:

Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (*Parere alla VI Commissione*) (2278).

Il relatore Mussa Ivaldi Vercelli torna ad illustrare il disegno di legge e ricorda che la Commissione, in una precedente seduta, ebbe a rinviare la definizione del proprio parere, in attesa di chiarimenti, che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire circa la possibilità di utilizzo delle somme richiamate a copertura della maggiore spesa per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 2 del disegno di legge.

Il Sottosegretario Cattani chiarisce che le somme già autorizzate dalle leggi nn. 718 del 1965 e 414 del 1967, in quanto destinate alla concessione di anticipazioni, sono state a suo tempo iscritte tra le spese in conto capitale, e, pertanto, le relative disponibilità possono essere mantenute in bilancio nei più ampi termini previsti, per tali spese, dal secondo comma dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Dopo un breve intervento del deputato Tarabini (il quale non ritiene affatto convincenti le delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2283).

Su proposta del relatore Carenini e dopo un intervento del deputato Gastone (il quale

ritiene che la presentazione del disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere accompagnata e corredata da notizie dettagliate circa l'attività svolta dal Consiglio), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali (*Parere alla X Commissione*) (2292).

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi Vercelli e dopo un intervento del Sottosegretario Cattani (il quale assicura che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (2352).

Dopo illustrazione del Presidente Raucci (che sostituisce il relatore Fabbri) e dopo brevi interventi del deputato Gastone e del Sottosegretario Zonca, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Cacciatore e Vetrano: Modificazioni alla legge 28 marzo 1962, n. 143, concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (1031);

Senatori Ricci e Tanga: Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2282);

(*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del relatore Tarabini e dopo interventi favorevoli del deputato Gastone e del Presidente Raucci, nonché del Sottosegretario Borghi (il quale ultimo assicura che la eventuale maggiore spesa implicata dal passaggio in ruolo degli operai stagionali potrà certamente essere fronteggiata con le normali dotazioni dei competenti capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle due proposte di legge.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (2190);

Andreotti ed altri: Nuove norme in materia di trattamento pensionistico in favore dei non vedenti (979);

(*Parere alla II Commissione*).

Il relatore Ciccardini, dopo aver ricordato il consenso già manifestato dalla Commissione bilancio sul testo originario del disegno di legge, illustra una serie di emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito e intesi ad ampliare la portata delle provvidenze economiche, nonché a realizzare un nuovo, più organico assetto dell'assistenza ai ciechi civili. Per gli aspetti di specifica competenza della Commissione bilancio, il relatore segnala: l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 2 concernente limitazioni all'ammontare della pensione, in relazione al godimento di altri trattamenti pensionistici; l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 3 che riduceva la misura della pensione ai non vedenti che non abbiano assolto, prima del venticinquesimo anno di età, l'obbligo scolastico; gli emendamenti agli articoli 6, 7, 8 al fine di sopprimere il riferimento contenuto negli articoli stessi anche al coniuge per quanto riguarda la non iscrizione nei ruoli della complementare; l'emendamento soppressivo dell'articolo 9 che stabiliva la non cumulabilità della indennità di accompagnamento con analoghi trattamenti assistenziali; nonché tutti gli articoli aggiuntivi proposti per la soppressione dell'Opera nazionale ciechi civili e per il conseguente trasferimento del personale e dei fondi già assegnati all'Opera. Dopo aver manifestato un apprezzamento positivo sulla nuova formulazione del provvedimento quale elaborato dalla Commissione interni e, in particolare, sulla proposta soppressione dell'Opera, il relatore conclude osservando che gli emendamenti da lui illustrati, anche se potranno implicare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato saranno certamente fronteggiabili con la iniziale indicazione di copertura contenuta nell'articolo 12 del disegno di legge, tenuto conto che la previsione di spesa ivi formulata fu conteggiata in via di larga approssimazione.

Il Sottosegretario Cattani riferisce che il Ministero del tesoro, pur condividendo l'orientamento favorevole per la nuova strutturazione del disegno di legge, esprime la preoccupazione che l'assorbimento del personale

dell'Opera negli organici del Ministero degli interni e la probabile istituzione di una nuova direzione generale potrebbero comportare una maggiore spesa, non contenibile entro il limite di 15 miliardi previsto nella originaria impostazione del progetto di legge.

A sua volta, il Sottosegretario Tedeschi precisa che, da una attenta valutazione effettuata dai competenti uffici dell'amministrazione dell'interno, risulta che l'onere complessivamente implicato dal disegno di legge, anche nella nuova formulazione proposta dalla competente Commissione di merito, non sarà superiore ai 15 miliardi già stanziati in bilancio e, quindi, potrà essere adeguatamente fronteggiato con la indicazione di copertura contenuta nell'articolo 12 del disegno di legge: fornisce, al riguardo, dati analitici e dettagliati sulle implicazioni di spesa conseguenti alle singole provvidenze predisposte con gli emendamenti proposti dalla Commissione interni.

Dopo brevi interventi di consenso dei deputati Gastone, Tarabini e Di Lisa, nonché del Presidente Raucci, la Commissione delibera, alla unanimità, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 29 aprile 1970.

Disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (*Parere alla XIV Commissione*) (2334).

Il relatore Corà illustra ampiamente gli emendamenti, di iniziativa del deputato De Maria, trasmessi dalla Commissione sanità e intesi a parificare il trattamento dei prodotti surgelati a quello (meno elevato) dei prodotti congelati. Il relatore avverte l'impossibilità, in cui versa la Commissione, di definire il se e il *quantum* delle ulteriori implicazioni finanziarie (connesse con l'adozione della nuova formulazione della tabella allegata al disegno di legge in esame), per la cui individuazione chiede chiarimenti e delucidazioni al rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Cattani riferisce il contrario avviso del tesoro, poiché le modifiche proposte altererebbero l'equilibrio economico-finanziario predisposto nella originaria for-

mulazione della nuova tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato e comporterebbero certamente ripercussioni negative (in termini di minori entrate) a carico del bilancio dello Stato.

Dopo un breve intervento del deputato Tarabini, la Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario sugli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 29 aprile 1970, poiché gli emendamenti stessi comporterebbero una minore entrata, la cui misura non risulta determinata neppure in via di larga approssimazione ed a fronte della quale non è individuata alcuna indicazione di copertura.

Disegno di legge:

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale per l'anno 1970 (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere alla XII Commissione) (2454).

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi Vercelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Sistema multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della Comunità: attuazione per l'anno 1969 (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere alla XII Commissione) (2455).

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi Vercelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere alla XII Commissione) (2456).

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi Vercelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame dei disegni di legge numeri 1716, 2211, 2229, 2251, 2326, 2328, 2336 e 2078, nonché delle proposte di legge numeri 1829, 1899, 2059, 2138, 1970, 2067, 2267, 2076, 2285, 1004, 435, 995 e 1003.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Preti, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Contrari relatore e Governo la Commissione respinge il seguente emendamento Santagati:

Al punto 2), dopo le parole: dello Stato, *sopprimere le parole:* computando anche i redditi prodotti all'estero;

Contrario il Governo, la Commissione respinge il seguente emendamento del relatore Bima:

Al n. 2), dopo le parole: computando anche i redditi prodotti all'estero, *aggiungere le parole:* con esclusione di quelli derivanti da attività ivi esercitate con una stabile organizzazione avente gestione e contabilità separata.

La Commissione accantona quindi gli emendamenti Serrentino, Santagati e Lenti, relativi al problema del cumulo dei redditi familiari riservandosi il Governo di esaminare nuove proposte modificative.

La Commissione rinvia quindi all'articolo 3 la trattazione di un emendamento Cirillo sul trattamento fiscale delle cooperative. Respinge inoltre l'emendamento Napolitano Francesco soppressivo del secondo periodo del punto 4 ed inteso a trasferirne la materia al punto 13.

Il relatore Bima dichiara di ritirare il seguente emendamento:

Al n. 4), dopo le parole: relativi a tali imprese, *aggiungere le parole:* per le plusvalenze reinvestite nell'impresa la tassazione sarà rinviata, subordinatamente alla evidenziazione nella contabilità dell'impresa, all'anno in cui esse saranno utilizzate al di fuori dell'impresa.

La Commissione approva il seguente testo unificato degli emendamenti presentati distin-

tamente dal deputato Serrentino e dal deputato Santagati:

Al punto 4), dopo le parole: sopravvenienze attive, *aggiungere le parole:* e delle sopravvenienze passive, *e dopo le parole:* delle plusvalenze, *aggiungere le parole:* e delle minusvalenze.

La Commissione respinge l'emendamento Santagati tendente a sopprimere al punto 5 dell'articolo 2 il riferimento alle « spese che incidono sulla posizione personale del soggetto ».

Dopo che il Sottosegretario Macchiavelli ha dichiarato che del problema del « tetto » per le detrazioni d'oneri si terrà conto in sede di legge delegata, il deputato Lenti dichiara di ritirare il seguente emendamento:

Al n. 5), dopo la parola: soggetto, *aggiungere le parole:* in misura non superiore all'1 per cento del reddito e con un massimo di lire 500 mila.

Il deputato Napolitano Francesco, su invito del Governo che dichiara ne terrà conto in sede di legge delegata, ritira il seguente emendamento:

Al punto 5), aggiungere le parole: e che non hanno trovato, per loro natura, deduzione nella determinazione dei redditi delle singole categorie che compongono il reddito complessivo. Fra gli oneri detraibili devono essere compresi anche le perdite di gestione e quelle che diminuiscono il patrimonio netto del soggetto passivo.

La Commissione respinge quindi il seguente emendamento Raffaelli:

Al punto 5), aggiungere le parole: e per i lavoratori dipendenti riduzione del salario a reddito netto con appropriati indici.

Accantonato risulta invece l'emendamento Raffaelli inteso ad aggiungere al punto 5) le parole: « detrazione dal reddito delle spese di malattia e degenza effettivamente sostenute e non rimborsate dagli enti previdenziali, e delle spese funebri, debitamente documentate.

Dopo interventi del relatore Bima, dei deputati Azzaro, Serrentino, Colombo Vittorino, Raffaelli, Pandolfi, Lenti, Napolitano Francesco, la Commissione invita il Ministro Preti, che consente, a voler formulare una nuova dizione del punto 5) dell'articolo 2 che elenchi sinteticamente le categorie generali di spese ammesse a detrazioni.

Il Ministro si riserva di presentare un nuovo testo del punto 5 prima della conclusione dei lavori della Commissione.

La Commissione respinge quindi il seguente emendamento Santagati:

Al punto 6), sostituire le parole: nell'allegata tabella A, *con le parole:* nelle allegate tabelle A e B.

Respinge inoltre il seguente emendamento Napolitano Francesco.

Sostituire il punto 7), con il seguente:

7) il minimo imponibile viene stabilito in lire 700 mila di reddito netto complessivo. I redditi superiori vanno assoggettati all'imposta per intero.

Dopo interventi del relatore Bima e dei deputati Serrentino, Colombo Vittorino, Raffaelli, Finelli, Pandolfi, Lenti, il Ministro dichiara che sui punti 7 e 8 il Governo è disposto ad elevare le cifre rispettivamente da 30.000 a 36.000, da 25.000 a 36.000 e da 10.000 a 12.000 ed a fornire, come richiesto dai deputati Colombo Vittorino e Raffaelli, una stima (necessariamente approssimata) della stratificazione dei redditi. La Commissione accantona quindi 17 emendamenti relativi ai *quanta* di detrazioni.

La Commissione respinge quindi il seguente emendamento Santagati:

Al punto 10), dopo le parole: lo compongo, *sopprimere tutte le altre parole del punto dalle parole:* salvo ricorso, *alle ultime parole:* soggetti ad imposta sostitutiva.

Respinge inoltre il seguente emendamento Lenti:

Al punto 10), sostituire il periodo dopo le parole: fatti certi, *con le parole:* a giudizio del Consiglio tributario competente.

Il Presidente Vicentini avverte che la precedente votazione non preclude gli emendamenti agli articoli successivi e relativi ai Consigli tributari.

Il Sottosegretario Macchiavelli dichiara che la definizione delle categorie di reddito dovrà necessariamente essere affrontata in sede di decreti delegati, ed il deputato Napolitano Francesco dichiara, di conseguenza, di ritirare il seguente emendamento:

Al punto 11), aggiungere:

le categorie sono:

a) categoria dei redditi derivanti da fabbricati;

b) categoria dei redditi derivati da terreni (dominicale e agrario);

c) categoria dei redditi derivati dall'impiego di puri capitali;

d) categoria dei redditi derivati dalla combinazione del capitale e del lavoro;

e) categoria dei redditi derivanti dal lavoro indipendente;

f) categoria dei redditi derivanti dal lavoro subordinato, nonché da pensioni, vitalizi e simili;

g) categoria dei redditi derivanti da qualsiasi altra fonte e non riconducibili ad una delle altre categorie.

Di un emendamento Lenti, votato per divisione, è approvata la prima parte relativa alla soppressione al punto 12 dalle parole « nella misura del possibile »; è respinta invece la seconda parte tendente, sempre al punto 12, ad aggiungere, dopo la parola « effettivi », le parole « con obbligo di aggiornamento biennale ».

Contrari Relatore e Governo la Commissione respinge il seguente emendamento Napolitano Francesco:

Sostituire il punto 13), con il seguente:

13) I redditi alla produzione dei quali concorrano insieme il capitale e il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio delle imprese commerciali ovvero delle attività commerciali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile o da operazioni speculative anche isolate, saranno costituiti dalla differenza tra lo ammontare dei ricavi lordi di competenza del periodo d'imposta e le spese, gli interessi passivi, le perdite inerenti la produzione del medesimo periodo d'imposta. Saranno comunque adottati criteri idonei al maggior possibile adeguamento del reddito imponibile a quello effettivamente prodotto e al soddisfacimento delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo.

Quanto disposto con il comma precedente vale anche per i redditi di lavoro autonomo.

Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si tiene conto delle sopravvivenze attive comunque conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, con esclusione delle coperture di perdite da parte dei soci, dell'accollo di spese e oneri da parte degli stessi, e delle plusvalenze di tutti i beni realizzate mediante la vendita, l'apporto, la permuta, l'ammortamento, o distribuite ai soci mediante l'assegnazione del bene. Nel computo del reddito vanno incluse le insussistenze di passivo, con esclusione degli abbuoni di credito da parte dei soci.

stenze di passivo, con esclusione degli abbuoni di credito da parte dei soci.

Su richiesta del Governo la Commissione accantona il seguente emendamento Bima:

Sostituire il punto 13) con il seguente:

13) determinazione del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo.

Il deputato Napolitano Francesco ritira quindi il seguente emendamento:

Dopo il punto 13), inserire il seguente:

13-bis) I redditi provenienti dai capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in somma definito, e le rendite perpetue, sono valutabili nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna detrazione.

Si può accertare l'esistenza del reddito e valutario anche se dal titolo non appare stipulato alcun interesse ovvero figura in misura inferiore a quella effettiva o addirittura figura l'infruttuosità del capitale.

La Commissione accantona invece, per trattarne unitamente agli emendamenti relativi alle detrazioni, il seguente emendamento Napolitano Francesco:

Inserire il seguente punto:

13-ter) I redditi di lavoro subordinato sono costituiti da tutti i compensi, comunque denominati, derivanti dal lavoro prestato e relativi al periodo d'imposta.

Le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza rientrano fra i redditi di lavoro.

Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dal datore di lavoro o dal lavoratore.

Le trasferte, le diarie e simili concorrono a formare il reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare.

La Commissione rinvia quindi all'articolo 3 un altro emendamento Cirillo connesso al trattamento fiscale delle cooperative. Rinvia all'articolo 11 (n. 3 e 4) l'emendamento Lenti relativo ai bilanci tipo. Respinge invece il seguente emendamento Lenti:

Al punto 16), lettera a), sopprimere le parole da: delle plusvalenze, fino a: costituite con utili.

Dopo interventi del relatore Bima e del Sottosegretario Macchiavelli, dei deputati Serrentino e Laforgia la Commissione respinge il seguente emendamento presentato in testi identici ma distinti dai deputati Serrentino e Laforgia:

Al punto 16), lettera a), sopprimere le parole: degli interessi compresi nelle indennità di assicurazione e di capitalizzazione.

Respinge inoltre il seguente emendamento Bima:

Al punto 16), lettera a), sostituire le parole: degli interessi compresi nelle indennità di assicurazione e capitalizzazione, *con le parole:* degli interessi compresi nelle somme dovute in base a contratto di capitalizzazione.

Accantonato risulta (in quanto connesso al problema delle detrazioni) il seguente emendamento Raffaelli:

Al punto 16), lettera b), sostituire le parole: lire 50.000, *con le parole:* lire 80.000.

La Commissione respinge quindi il seguente emendamento Cirillo:

Al punto 17), sostituire il primo periodo con il seguente:

Deduzione dell'imposta dovuta dal soggetto dei tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, secondo criteri e con modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento.

Il Presidente Vicentini dichiara quindi precluso, in quanto relativo al credito d'imposta, ed a seguito della reiezione del precedente emendamento, il seguente emendamento Cirillo:

Al punto 17), secondo periodo, sopprimere le parole: e 8.

Il deputato Serrentino dichiara di ritirare il seguente emendamento:

Dopo il punto 18), aggiungere il seguente:

18-bis) attribuzione al soggetto della facoltà di portare in detrazione negli anni successivi la perdita complessiva calcolata secondo le disposizioni del presente articolo.

Analogo emendamento Santagati è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione rinvia quindi all'articolo 11 il seguente emendamento Borraccino:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il 25 per cento del gettito dell'imposta contemplata dal presente articolo sarà devoluta direttamente ai comuni.

(La seduta sospesa alle ore 13,20 riprende alle ore 17).

La Commissione riprende in esame i problemi sollevati dagli emendamenti Serrentino, Santagati e Lenti, al punto 3 dell'articolo 2 relativo al cumulo dei redditi familiari. Dopo interventi dei deputati Azzaro e Castellucci (favorevoli alla tassazione personale di ciascuno dei coniugi), del relatore Bima, contrario al cumulo, ma che suggerisce correttivi alle aliquote della tabella A, del deputato Serrentino contrario al cumulo e che insiste nel caso di imposizione cumulativa sulla detrazione per il coniuge, dei deputati Lenti, Raffaelli e Finelli contrari al cumulo per i redditi al di sotto di un certo livello, il Ministro Preti indica i motivi di perplessità che il Governo ha nei confronti degli emendamenti presentati per il minor gettito da essi implicato. Dichiara comunque che riesaminerà la situazione.

La Commissione accantona quindi nuovamente gli emendamenti relativi al predetto punto 3 dell'articolo 2.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli emendamenti all'articolo 3.

Il deputato Bima illustra due emendamenti ai punti 3 e 10 relativi al trattamento fiscale dei redditi d'impresa prodotti all'estero ed un emendamento al punto 7 concernente il principio della variazione del credito d'imposta in corrispondenza all'eventuale variazione delle aliquote.

Il deputato Cirillo illustra gli emendamenti di parte comunista: *al punto 4*, per stabilire aliquote per scaglioni dal 30 al 40 per cento; *al punto 7*, per istituire ritenute d'acconto sugli utili distribuiti, e per ridurre del 25 per cento per le società finanziarie le aliquote proposte dalla sua parte al punto 4.

Il deputato Raffaelli illustra gli emendamenti di parte comunista relativi al trattamento fiscale delle cooperative e dei loro soci.

Il deputato Carrara Sutour illustra emendamenti intesi all'istituzione di imposte progressive sulle persone giuridiche, alla soppressione dei punti 7 e 8 (relativi al credito di imposta), al trattamento fiscale delle coopera-

tive ed alla precisazione di ipotesi tassative per l'ultimo comma dell'articolo 3.

Il Presidente Vicentini rinvia a domani il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario per la difesa Lattanzio.

Disegno di legge:

Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare (2325).

La Commissione prosegue la discussione.

Il relatore de Stasio, dopo aver fornito alcuni chiarimenti richiesti nella precedente seduta, presenta un emendamento all'articolo 6 inteso ad agevolare, per quanto concerne i limiti di età di cessazione dal servizio permanente effettivo, i sottufficiali attualmente in soprannumero e trattenuti in servizio.

Il deputato Fasoli nel dichiararsi favorevole al provvedimento e all'emendamento del relatore de Stasio, sottolinea nuovamente la esigenza che la Commissione non sia tenuta all'oscuro degli studi condotti dal Governo in occasione della predisposizione dei disegni di legge.

Dopo che anche il deputato Gui ha manifestato il suo assenso per il provvedimento, interviene il Sottosegretario Lattanzio che evidenzia le esigenze dell'Aeronautica militare il cui sviluppo tecnico ha reso necessario l'impiego di un numero maggiore di specialisti. Si rimette, poi, alla Commissione circa l'emendamento de Stasio.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli che sono approvati nel testo del disegno di legge ad eccezione dell'articolo 6 che è approvato con l'emendamento de Stasio.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli che sono approvati nel testo del disegno di legge ad eccezione dell'articolo 6 che è approvato con l'emendamento de Stasio.

Il disegno di legge è, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 11. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

Proposta di legge:

Senatori Pelizzo ed altri: Ridimensionamento dei poligoni dell'Unione italiana di tiro a segno per il tiro con armamento di calibro ridotto (2074).

Su proposta del relatore Vecchiarelli, al quale si associa il deputato Caiati e sulla quale non si oppone il deputato D'Ippolito, la Commissione, consenziente il Governo, delibera all'unanimità di chiedere alla Presidenza il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposta di legge:

Zaccagnini ed altri: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (1475).

Il relatore Racchetti ricorda la precedente illustrazione compiuta in sede referente dall'allora relatore Biasini e la discussione che culminò nella unanime richiesta del trasferimento in sede legislativa della proposta di legge. Si dichiara favorevole poiché la proposta di legge sana la situazione in cui si sono venuti a trovare coloro che insegnavano in istituti d'istruzione artistica, legalmente riconosciuti e gestiti da enti pubblici locali, e che sono stati poi sostituiti con istituti statali del medesimo tipo.

Il deputato Abbiati si dichiara favorevole prospettando tuttavia l'opportunità di prevedere anche il caso degli insegnanti dei conservatori musicali. Il deputato Raicich si dichiara favorevole alla proposta di legge nel testo presentato, osservando che l'esigenza prospettata dal deputato Abbiati, pure essen-

do da condividere senz'altro, dovrà essere considerata nell'ambito di un provvedimento specifico. Il deputato Calvetti si dichiara favorevole alla proposta di legge. Il relatore Racchetti, replicando agli intervenuti nella discussione generale, condivide i rilievi del deputato Raicich nei confronti del suggerimento prospettato dal deputato Abbiati.

Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati, si dichiara favorevole alla proposta di legge, evidenziando tuttavia l'opportunità di sopprimere alla terza riga dell'articolo unico le parole « non di ruolo » e, più oltre, le parole « gestiti da enti pubblici locali o da consorzi costituiti fra enti pubblici locali ».

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo unico. Il relatore Racchetti presenta due emendamenti che riproducono la proposta avanzata dal sottosegretario Rosati. Il deputato Raicich si dichiara d'accordo sul primo emendamento, tendente a sopprimere le parole « non di ruolo », e contrario al secondo emendamento. Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati, propone che il seguito della discussione venga rinviato onde appurare se, in concreto, siano esistenti per il passato istituti d'istruzione artistica legalmente riconosciuti diversi da quelli gestiti da enti pubblici locali o da consorzi gestiti da enti pubblici locali. Qualora tale accertamento dovesse risultare negativo, prospetta l'opportunità che l'articolo unico della proposta di legge venga modificato nel senso di indicare nominativamente i singoli istituti gestiti da enti pubblici locali ai quali il provvedimento si applicherà.

Il deputato Elkan si dichiara d'accordo sulla proposta di rinvio della discussione e contrario al secondo emendamento presentato dal relatore.

Non essendovi obiezioni, il Presidente Romanato rinvia ad altra seduta il seguito della discussione dell'articolo unico.

Proposta di legge:

Calvetti e Racchetti: Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici (1808).

Il relatore Racchetti, riallacciandosi alla relazione a suo tempo effettuata in sede referente, conclude in senso favorevole e presenta un emendamento tendente a limitare il provvedimento ai presidi forniti di laurea.

I deputati Calvetti, Elkan, Bardotti e Raicich si dichiarano favorevoli alla proposta di

legge ed all'emendamento presentato dal relatore. Dopo la replica del relatore Racchetti, il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati, si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge con l'emendamento proposto dal relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento presentato dal relatore ed altro emendamento formale del deputato Calvetti. La proposta di legge viene quindi votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

Disegno di legge:

Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (Parere della VI e della VII Commissione) (1702).

Il deputato Abbiati, in sostituzione del relatore Cingari, illustra il disegno di legge che prevede le condizioni in base alle quali sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione al secondo e al terzo anno di università, gli esami sostenuti presso l'accademia militare, la scuola ufficiali carabinieri e l'accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Conclude dichiarandosi favorevole al provvedimento.

Il deputato Raicich esprime una serie di perplessità e chiede alcuni chiarimenti ai quali subordina il voto contrario o la astensione del proprio gruppo. Il deputato Elkan si dichiara favorevole.

Dopo la replica del relatore Abbiati, il sottosegretario di Stato Rosati auspica l'approvazione del disegno di legge, fornendo i chiarimenti richiesti dal deputato Raicich.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 1 e 2. Il deputato Raicich annuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo. La Commissione approva senza modificazioni anche l'articolo 3.

Il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 12. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

Proposta di legge:

Senatori La Rosa ed altri: Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (2194).

Il deputato Elkan, in sostituzione del relatore Reale Giuseppe, illustra sinteticamente la proposta di legge proponendo alla Commissione di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

Con il parere favorevole del sottosegretario di Stato Rosati, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

TRASPORTI (X)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 16,20. — *Presidenza del vicepresidente* BIANCHI GERARDO. — Intervengono il dottor Lamorgia, Presidente dell'ATAC di Roma, il professor ingegner Guzzanti, direttore dell'ATAC di Roma, il dottor Corlando, Vice direttore dell'ATM di Torino, l'ingegnere Sasso, direttore dell'ATAN di Napoli.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI NELLE AREE METROPOLITANE E NEL MEZZOGIORNO.

La Commissione ascolta le esposizioni dei rappresentanti di alcune aziende tranviarie. Il dottor Lamorgia sottolinea soprattutto gli ostacoli amministrativi che limitano le iniziative delle aziende; l'ingegner Guzzanti, rilevata l'utilità di studi sulla pianificazione dei trasporti, si sofferma sui problemi dell'efficienza ed economicità delle aziende e sulle difficoltà derivanti dall'esistenza di centri storici e dall'inadeguatezza delle strutture urbanistiche, indica alcune soluzioni idonee a potenziare il trasporto pubblico collettivo; l'ingegner Sasso, aderendo alle osservazioni dei precedenti oratori, si sofferma sulla situazione specifica della città di Napoli; il dottor Corlando sottolinea soprattutto l'inadeguatezza della normativa vigente che risulta anacronistica rispetto alle esigenze attuali.

Il dottor Lamorgia, l'ingegner Guzzanti, il dottor Corlando e l'ingegner Sasso replica-

no infine ad alcune osservazioni dei deputati Damico, Alessandrini ed Azimonti e del Presidente Bianchi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,35.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 18,45. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Donat-Cattin ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno e proposta di legge:

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (*Approvato dal Senato*) (2133);

Vecchietti ed altri: Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (70).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Biaggi chiede se sia possibile sciogliere le riserve sollevate da alcune parti in ordine al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Il Ministro Donat-Cattin fa presente che il nuovo testo dell'articolo 19 che egli, nella seduta del 29 aprile, aveva dichiarato di voler proporre rappresentava un tentativo di sbloccare gli ostacoli insorti circa il deferimento in sede legislativa e di eliminare ogni eventuale dubbio di costituzionalità. La prima parte del nuovo testo che tiene conto del parere della I Commissione, è estranea ai contrasti che si sono verificati sul punto del trasferimento in sede legislativa; ed il Governo si riserva di insistere su questa parte. Viceversa non insiste per la seconda parte, constatando che l'intento dal quale essa era originata non può comunque raggiungersi, giacché permangono difficoltà in merito al deferimento in sede legislativa.

Il Presidente Biaggi, constata la mancanza di accordo sul trasferimento in sede legislativa e passa all'esame degli articoli, che la Commissione, su suggerimento del Ministro Donat-Cattin, approva nel testo trasmesso dal Senato, riservandosi i gruppi di presentare emendamenti in Aula.

La Commissione dà mandato al relatore Vincenzo Mancini di stendere la relazione per l'Aula.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 18. — *Presidenza del Presidente CATTANEI.*

La Commissione ascolta una relazione del senatore Adamoli sull'indagine compiuta dall'apposito Comitato nel settore degli istituti di credito in Sicilia.

Dopo interventi dei senatori Simone Gatto, Cipolla, Brugger e Varaldo e del deputato Vincenzo Gatto, il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 20.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 18. — *Presidenza del Presidente MEDICI.*

La Commissione esamina, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Presidente per iscritto, i problemi delle spese necessarie per il funzionamento della Commissione e per l'espletamento dell'inchiesta. Viene affermato il principio che la Commissione deve poter disporre dei mezzi necessari per assolvere ai propri compiti, e vengono esposti i criteri per la determinazione delle cifre necessarie.

La Commissione esamina successivamente lo stato dei lavori dei Gruppi ed affronta alcune questioni relative al coordinamento dell'attività di inchiesta e alla divisione dei compiti fra la Presidenza, i Gruppi di lavoro e l'Assemblea. Dopo aver esaminato i criteri per la designazione di un consulente della Commissione in materia di economia agraria, la Commissione rinvia ad altra seduta la decisione in merito ad alcune assunzioni di dichiarazioni conoscitive, in attesa che le relative proposte siano meglio definite dai Gruppi di lavoro rispettivamente competenti.

Intervengono sui vari argomenti i senatori Castellaccio, Cuccu, Dal Falco, Deriu, Gianquinto, Guanti, Ossicini e Sotgiu e i deputati Marraccini, Marras, Molè, Morgana, Pirastu, Trombadori e Zappa. Il Presidente Medici riassume e conclude sui problemi discussi dalla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione procede alla lettura ed approvazione dei processi verbali delle deposizioni rese dai testi generale di brigata dell'Arma dei carabinieri Cosimo Zinza e colonnello dell'Arma dei carabinieri Guglielmo Cerica nella seduta del 28 aprile 1970.

La Commissione stabilisce, quindi, le modalità ed i termini del dibattito relativo alla formulazione delle conclusioni che dovranno formare oggetto della relazione sui punti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge istitutiva.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Difesa) e IX (Lavori pubblici)

Mercoledì 6 maggio, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Attribuzione al Ministero della difesa della competenza in materia di costruzioni di opere militari e di edifici interessanti l'Amministrazione militare (1605) — Relatori: Vecchiarelli, per la VII Commissione; Carra, per la IX Commissione — (*Parere della V Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2188);

— Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1924) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Riccio.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

GULLO ed altri: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista (309);

TOZZI CONDIVI: Norme interpretative e di adeguamento delle disposizioni riguardanti il personale delle pubbliche amministrazioni licenziato o comunque allontanato dal servizio o danneggiato nella carriera durante il periodo fascista e riesame di posizioni (*Urgenza*) (474);

— Relatore: Bressani — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

ALMIRANTE ed altri: Estinzione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei provvedimenti di epurazione (157) — Relatore: Bressani — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (434) (*Urgenza*) — (*Parere della V e della II Commissione*);

FRANCHI ed altri: Modifica alle norme integrative della legge 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (86) — (*Parere della IV Commissione*);

LUZZATTO ed altri: Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (639) (*Urgenza*) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

CASCIO: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative (1292) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Lucifredi.

Esame delle proposte di legge:

TOZZI CONDIVI: Inquadramento del personale delle Amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre Amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale (431) — Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*);

POLOTTI e SANTI: Immissione nei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale tecnico di concetto ed esecutivo assunto ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 (1967) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

NANNINI ed altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (253);

IANNIELLO: Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici (1963)

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Mancini Antonio.

Parere sulla proposta di legge:

DI NARDO RAFFAELE ed altri: Norme per il personale dipendente dalle imprese appaltatrici dei servizi di trasporto e scambio degli effetti postali, di distribuzione pacchi a domicilio, di vuotatura delle cassette d'impostazione, nonché per il personale dipendente dalle ditte concessionarie del servizio di recapito degli espressi *in loco* (*Urgenza*) (2184) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Parere sul disegno di legge:

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia occidentale (Agri-

gento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (2228) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);

CURTI ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli affari esteri (1829)

— (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Bosco.

Parere sulla proposta di legge:

MITTERDORFER ed altri: Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (560) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Bressani.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (2190) — (*Parere della V Commissione*);

ANDREOTTI ed altri: Nuove norme in materia di trattamento pensionistico in favore dei non vedenti (979) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Corona.

Discussione dei disegni di legge:

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2352) — Relatore: Felici — (*Parere della III, della V e della VIII Commissione*);

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (2330) — Relatore: Simonacci — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — protezione civile (335) — (*Parere della I, V, VII, IX e XIV Commissione*);

COVELLI e CUTTITA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) — (*Parere della V Commissione*);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Zamberletti.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

MAULINI ed altri: Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini della indennità di fine servizio (1663) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Zamberletti.

Esame delle proposte di legge:

ROBERTI ed altri: Estensione al personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (1062) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CAVALIERE: Modificazione alla legge 18 febbraio 1963, n. 86, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1151) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V e della VII Commissione*);

AMODIO: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

USVARDI ed altri: Norme integrative della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernenti la sistemazione del personale dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza in particolare situazione (1446) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V, VI e XI Commissione*);

CANESTRARI ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

ORLANDI e PALMIOTTI: Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b), c), della legge 26 giugno 1962, n. 885 (1856) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della VII Commissione*);

BIASINI ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2136) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2166) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Mercoledì 6 maggio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BODRATO ed altri: Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario (931);

CERVONE e LETTIERI: Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario (1067);

— Relatore: Valiante.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali (*Approvata dal Senato*) (1585);

— Relatore: Martini Maria Eletta.

Discussione delle proposte di legge:

ROMEO ed altri: Modificazioni della legge 3 aprile 1937, n. 517, contenenti disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali (496) — Relatore: Bozzi — (*Parere della XII Commissione*);

MICHELI PIETRO: Modifica alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004) — Relatore: Micheli Pietro — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126) — (*Parere della II e della VI Commissione*);

PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiali e di altri titoli (952) — (*Parere della II Commissione*);

MICHELI PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384) — (*Parere della VI Commissione*);

— Relatore: Marchetti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1208) — Relatore: Padula — (*Parere della I, della V, della XII e della XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

MUSSA IVALDI VERCELLI e MACCHIAVELLI: Modifiche alla legge istitutiva del tribunale

per i minorenni e alle relative norme di attuazione (210);

FOSCHI ed altri: Ristrutturazione dei tribunali e delle procure per i minorenni (1409);

— Relatore: Zappa. — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BASLINI: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale (729);

BERAGNOLI ed altri: Esclusione della responsabilità ex articoli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio della attività di rivendita di giornali (1607);

MONTANTI: Esclusione della responsabilità ex articoli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio della attività di rivendita di giornali (1649);

— Relatore: De Poli — (*Parere della II Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CASCIO: Abolizione del doppio identico cognome (1012) — Relatore: Musotto — (*Parere della II Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ALESSI: Modifica agli articoli 99 e 100 del codice penale sulla « recidiva » (192);

CACCIATORE ed altri: Modificazione agli articoli 99 e 106 del codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (746);

— Relatore: Musotto.

Sottocommissione per i pareri.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Norme sulla navigazione da diporto e ad uso privato (2338);

FELICI ed altri: Titoli di abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto (2149);

DURAND DE LA PENNE: Norme per la nautica da diporto (2257);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Micheli Pietro.

Parere sulla proposta di legge:

MENGOZZI ed altri: Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, de-

limitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (2423) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Padula.

Parere sul disegno di legge:

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (*Approvato dal Senato*) (2133) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Castelli.

Parere sulle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Castelli;

LAFORGIA ed altri: Disciplina della professione di agente in mediazione (859) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Padula.

Parere sul disegno di legge:

Trasporto su strada di merci pericolose (2178) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Sabadini.

Parere sulla proposta di legge:

USVARDI: Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e sui mezzi di pubblico trasporto (2362) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Mercoledì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Fabbri;

Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 del

lo Statuto (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2223) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Esame della proposta di legge:

DE MEO: Modifica dell'articolo 332 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (2270) — Relatore: Di Lisa — (*Parere della II e della XII Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — Relatori: Silvestri e Bima — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

MAROCCO e BORGHESI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove

norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari;

— Relatore: Bardotti.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

MITTERDORFER ed altri: Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (560) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Dall'Armellina.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

FRACASSI: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (*Urgenza*) (731) — Relatore: Pisoni — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso (*Approvato dal Senato*) (1493) — Relatore: de' Cocci — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

BIANCO ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (*Urgenza*) (944);

LONGO LUIGI ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Pisoni.

Esame della proposta di legge:

MANCINI GIACOMO: Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di giustizia di Cosenza (1797) — Relatore: Achilli — (*Parere della IV e della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Trasporto su strada di merci pericolose (2178) — Relatore: Marocco — (*Parere della II, della III e della IV Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinate alla costruzione di nuove unità (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2354) — Relatore: Amodio — (*Parere della V e della VI Commissione*);

Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2356) — Relatore: Amodio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

DI NARDO RAFFAELE ed altri: Norme per il personale dipendente dalle imprese appaltatrici dei servizi di trasporto e scambio degli effetti postali, di distribuzione pacchi a domicilio, di vuotatura delle cassette d'impostazione, nonché per il personale dipendente dalle ditte concessionarie del servizio di recapito *in loco* (2184) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I e della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale (*Approvato dal Senato*) (2116) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Mancini Antonio.

Mercoledì 6 maggio, ore 10,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI TRASPORTI PUBBLICI
E PRIVATI.

Audizione di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)

Mercoledì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatore SALARI: Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2135) — Relatore: Vaghi — (*Parere della IV e della XI Commissione*).

Discussione sui disegni di legge:

Concessione al Comitato nazionale per la energia nucleare di un contributo statale per l'anno 1970 (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2454) — Relatore: Allegri — (*Parere della V Commissione*);

Sistema multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della Comunità: attuazione per l'anno 1969 (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2455) — Relatore: Baldani Guerra — (*Parere della V Commissione*);

Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2456) — Relatore: Allegri — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (*Approvato dal Senato*) (1922) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

MARZOTTO: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (100) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

ROBERTI ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (285) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

LIBERTINI ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (*Urgenza*) (640) — (*Parere della I, V, VI e XIII Commissione*);

NAPOLITANO GIORGIO ed altri: Istituzione di un Ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (*Urgenza*) (869) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

— Relatore: de' Cocci.

Parere sul disegno di legge:

Immissione nei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale tecnico di concetto ed esecutivo assunto ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 (1967) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Scianatico.

COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Mercoledì 6 maggio, ore 10.

COMMISSIONE D'INDAGINE
(nominata dal Presidente a richiesta del
deputato Scalfari a norma dell'articolo 74
del Regolamento).

Mercoledì 13 maggio, ore 17.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE --
LUZZATTO ed altri: Inchiesta parlamentare
sull'emigrazione (*Urgenza*) (36) — Relatore:
Cariglia.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.